

EVOLUZIONE dell'INDICE di PEREQUAZIONE sui TRATTAMENTI PENSIONISTICI nel CORSO DEGLI ANNI da PensioniOggi

L'evoluzione delle fasce di rivalutazione delle pensioni											
Classe di Assegno (Lordo Annuo)	1996-1998	1999-2000	2001-2007	2008-2010	2011	2012	2013	2014	2015-2018	2019-2021	2022
Fonte Normativa	legge 449/1997	legge 449/1997	Legge 388/2000	Legge 247/07 e DI 81/2007	Legge 388/2000	Decreto Legge 201/2011 e Decreto legge 65/2015		Legge 147/2013 e Legge 208/2015		Legge Bilancio 2019	Legge 388/2000
Sino a 2 Volte il TM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tra le 2 e le 3 Volte il TM	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tra le 3 e le 4 Volte il TM	75%	75%	90%	100%	90%	40%*		95%	95%	97%	90%
Tra le 4 e le 5 Volte il TM	75%	75%	90%	100%	90%	20%*		75%	75%	77%	90%
Tra le 5 e le 6 Volte il TM	75% ¹	30%	75%	75%	75%	10%*		50%	50%	52%	75%
Tra le 6 e le 8 Volte il TM	75% ¹	30%	75%	75%	75%	0%		€ 13,08	45%	47%	75%
Tra le 8 e le 9 volte il TM	75% ¹	0%	75%	75% ²	75%	0%	€ 13,08	45%	45%		75%
Oltre le 9 volte il TM									40%		

1) Nell'anno 1998 la rivalutazione delle pensioni superiori a 5 volte il minimo è stata congelata (art. 59, legge 449/1997);
2) Nel solo anno 2008 la rivalutazione per le pensioni superiori a 8 volte il minimo è stata congelata (art. 1, comma 19, legge 247/07); * Rivalutazione riconosciuta ai sensi del decreto legge 65/2015. Su questi assegni c'è anche un "effetto trascinarsi" negli anni 2014-2015 pari al 20% dell'importo attribuito nel biennio 2012-2013 (del 50% dal 2016 in poi) che si aggiunge alla perequazione attribuita dal 1° gennaio 2014 dalla legge 147/2013 - PensioniOggi.it

Si rammenta che circa le modalità con le quali si effettua l'adeguamento dal 1° gennaio 1999 l'articolo 34, comma 1 della legge 448/1998 ha previsto che la perequazione si effettua in via cumulata. Cioè ai fini dell'individuazione dell'indice di perequazione da attribuire si prende a riferimento il reddito complessivo derivante dal cumulo dei trattamenti erogati dall'Inps nel Casellario Centrale dei Pensionati, per ciascun pensionato.

Come si nota in passato più volte i trattamenti pensionistici elevati sono stati oggetto di una riduzione delle aliquote di indicizzazione. Basti pensare che già nel 1998 l'articolo 11, comma 13 dell'articolo 59 della legge 449/1997 aveva disposto il congelamento della perequazione sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il minimo Inps e che, per il biennio successivo, l'indice di perequazione doveva essere applicato nella misura del 30% per le fasce di importo tra le cinque e le otto volte; superato tale limite la perequazione non doveva trovare più applicazione. Analogo blocco fu introdotto per l'anno 2008 della legge 247/07 sulle pensioni superiori a 8 volte il minimo Inps. Per il triennio 2008-2010 l'aumento perequativo è stato però garantito in misura piena per le pensioni non superiori a 5 volte il minimo (articolo 5, comma 6 del decreto legge 81/2007).

Dal 1° gennaio 2019:

per il triennio 2019-2021 l'articolo 1, co. 260 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha ulteriormente rivisto il meccanismo di perequazione nella seguente misura:

- per le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo l'adeguamento avviene in misura piena (100%);
- per le pensioni di importo superiore e sino a quattro volte il trattamento minimo viene riconosciuto il 97% dell'adeguamento;
- per quelle di importo superiore e sino a cinque volte il minimo l'adeguamento è pari al 77%;
- l'adeguamento che scende al 52% per i trattamenti pensionistici tra cinque e sei volte il minimo;
- scendo al 47% per i trattamenti superiori a 6 volte e sino ad 8 volte il trattamento minimo Inps;
- scendo al 45% per i trattamenti pensionistici tra le 8 e le 9 volte il minimo;
- scendo al 40% per quelli di importo superiore a 9 volte il minimo Inps. Attenzione: gli aumenti non vengono calcolati per fasce di importo, ma su tutto l'importo !!!

INPS – PENSIONE SUPERIORE A 100mila EURO: RIDUZIONE da GIUGNO 2019

L'INPS col messaggio n. 1926 del 20 maggio 2019, comunica la riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua, con effetto sulla rata di giugno 2019, per l'applicazione dell'articolo 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Mensilità di pensione di giugno 2019. Applicazione della riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua

L'elaborazione centrale ha provveduto ad effettuare le seguenti attività:

- calcolare la riduzione mensile;
- ripartirla in misura proporzionale sui trattamenti assoggettati;
- calcolare il conguaglio per il periodo gennaio-maggio ovvero, per i trattamenti con decorrenza nell'anno 2019, dalla data di decorrenza fino al 31 maggio 2019;
- impostare il recupero del debito in tre rate, sulle mensilità di giugno, luglio e agosto 2019;
- ridurre corrispondentemente l'imponibile fiscale dei trattamenti, su base mensile e annua.

Le procedure di prima liquidazione e ricostituzione sono state aggiornate per l'applicazione della riduzione in oggetto.

Conguaglio di perequazione per l'anno 2019

La circolare n. 44/2019 ha illustrato la rivalutazione annuale delle pensioni per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Le pensioni interessate sono state adeguate dalla mensilità di aprile 2019.

Nel mese di giugno 2019 viene recuperata la differenza relativa al periodo gennaio – marzo 2019.

Cedolino di pensione

Sul cedolino di pensione vengono espone in maniera analitica e con descrizione dedicata anche le voci relative alle trattenute sopra descritte.

Inoltre sul cedolino di giugno 2019 viene riportata la modalità di calcolo della riduzione delle pensioni di importo elevato.

Leggi anche la Circolare n. 44 del 22.3.19 e n. 62 del 7.05.29 ed inoltre il Messaggio INPS 1926 del 20.05.19 - che troverete nella sezione "Leggi & Decreti" di questo sito